

DELIBERA N. 57/12/CSP
ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ STARSAT
S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA
SATELLITARE STAR SAT) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NELL' ARTICOLO 5 TER, COMMI 1, 2 E 3 DELLA DELIBERA
N. 538//01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 marzo 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 88/10/DICAM/PROC. 2339/ZD - datato 6 settembre 2011 e notificato in data 20 settembre 2011, con il quale è stata contestata alla società Starsat S.r.l., esercente l'emittente televisiva satellitare Star Sat, la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 ter, commi 1, 2 e 3, delibera n. 538/01/CSP, in quanto, come risulta dalla segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione media e minori (prot. n. 0040507), il giorno 21 luglio 2011, *"dalle ore 11.17 alle ore 11.59"* è trasmessa una televendita relativa a beni e servizi di cartomanzia, nel corso della quale sullo schermo televisivo compaiono in sovrimpressione, tra l'altro, le scritte *"Pino Ferrari in diretta"*, *"televendita"* e le numerazioni telefoniche a valore aggiunto

899160058 e 899133363 che il conduttore induce ad utilizzare, ad es. alle ore 11.49.35 circa e alle ore 11.58.23 circa; il conduttore del programma televisivo, nel ricevere in diretta le telefonate, leggendo le carte, elargisce consigli su argomenti vari, es. su rapporti sentimentali, sulla base delle date di nascita fornite dai telespettatori;

RILEVATO che la società Starsat S.r.l., esercente l'emittente televisiva satellitare Star Sat non ha presentato alcuna memoria difensiva, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati;

RILEVATO che la Commissione per i servizi e i prodotti di questa Autorità ha prorogato, nella riunione del 25 gennaio 2012, di sessanta giorni, ai sensi dell'art. 10, comma 3, delibera n. 136/06/CONS e successive modifiche ed integrazioni, il termine di adozione del provvedimento conclusivo del procedimento sanzionatorio in esame, al fine di consentire a questa Direzione di effettuare gli approfondimenti necessari in ordine al trattamento sanzionatorio da adottare in caso di adozione di un provvedimento di ordinanza ingiunzione, avuto particolare riguardo al meccanismo del cumulo delle sanzioni;

RITENUTO che a conclusione degli approfondimenti istruttori nell'ipotesi, come nel caso di specie, di violazione di più norme con una sola azione, si configura il c.d. concorso formale di illeciti e, quindi, trova applicazione, ai fini del trattamento sanzionatorio, il criterio del cumulo giuridico delle sanzioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5-ter, commi 1 e 3, della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, alle emittenti televisive è fatto divieto di trasmettere televendite relative a beni e servizi di cartomanzia tra le ore 7:00 e le ore 23:00 e che nel corso di tali televendite è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 2 della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, i programmi di televendita sopra menzionati devono *“evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, in particolare delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili”*;

RILEVATO che l'emittente in questione ha in effetti trasmesso programmi di televendita di servizi relativi a beni e servizi di cartomanzia con la sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo in fascia oraria non consentita, sfruttando la superstizione, la credulità o la paura, in particolare, delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecento

ventotto/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, tenuto conto che il bacino di utenza dell'emittente satellitare è oggettivamente e notevolmente circoscritto rispetto a quello delle emittenti nazionali, essendo l'accesso limitato a coloro che ricevono il segnale diffuso via satellite;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha sostanzialmente documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO in applicazione della previsione dell'art. 8, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla violazione con la medesima azione delle disposizioni di cui all'art. 5 ter, commi 1,2 e 3, delibera n. 538/01/CSP di dover determinare la sanzione di euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquantotto/00) nella misura di due volte il minimo edittale, pari a euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00), secondo il principio del cumulo giuridico;

VISTO l'art. 5 ter, commi 1, 2 e 3 della delibera n. 538/01/CSP;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Starsat S.r.l., esercente l'emittente televisiva satellitare Star Sat, con sede in Roma alla via Tiburtina 1070, di pagare la sanzione amministrativa di euro 20.658,00

(ventimilaseicocinquantotto/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 57/12/CSP*” entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 57/12/CSP*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 29 marzo 2012

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola